Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 16 gennaio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 4 agosto 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1963
registro n. 65 Difesa-Esercito, foglio n. 184

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con il decreto in testa a ciascuno indicato:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159, Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine 568, 571, 490, 452, 501:

CRIPPA Vittorio (non Giovanni) da Milano, caporal maggiore;

CRIPPA Vittorio, da Milano, caporal maggiore;

MOTTA Giuseppe, da Arezzo, sottotenente;

NADDEO Carlo, da Napoli, carabiniere;

SOLE Antonino, da Palermo, soldato.

Regio decreto 28 dicembre 1913, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1914, registro n. 47, foglio n. 53, Bollettino ufficiale 1913, dispensa 60, pagine: 1270, 1266:

FATTOBENE (non FATTIBENE) Potito, da Ascoli Satriano (Foggia), caporale;

ROMANO Giovanni, da Basigliano (e non Pasian Schiavonesco) (Udine), soldato.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 50, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 73, pagine: 4107, 4138:

CULETTO Giuseppe, da Lusevera (Udine), soldato;

TURCHETTI Luigi, da Castions di Strada (Udine), soldato.

Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1916, registro n. 26, foglio n. 24, Bollettino ufficiale 1916, dispensa 96, pagina 5750:

BASSANI Alessandro, da Parma, aspirante ufficiale.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32, foglio n. 1, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 4, pagina 376:

SANVIDO Angelo, da Cesiomaggiore (Belluno), soldato.

Decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1917, registro n. 52, foglio n. 327, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 50, pagine: 4386, 4389:

PACCES Giuseppe, da Roma, tenente;

ROSSI Carlo, da Casale Monferrato, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 22 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1917, registro n. 69, foglio n. 184, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 87, pagine: 7159, 7175, 7176, 7182, 7183:

BERRUTI Eusebio, da Cunico (Alessandria), carabiniere;

MONTAGNOLI Francesco, da Guardea, vice brigadiere carabinieri;

PALADINO Paolo, da Matera, aspirante ufficiale;

TORRE Pietro, da Genova, caporale;

VENDITTI Giovanni, da Napoli, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75, foglio n. 2, Bollettino ufficiale 1918, dispensa 3, pagine: 248, 268:

ANZALDI Vincenzo, da Catania, capitano;

PIATTI DAL POZZO Guido, da Lazise (Verona), capitano.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80, foglio n. 264, Bollettino ufficiale 1918, dispensa 15, pagine: 1255, 1266:

DE PAULI (non DE PAOLI) Giovanni Battista, da Forni di Sopra (Udine), sergente;

MONTEMURRO Ugo, da Portoferraio, capitano.

Decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 18, foglio n. 228, Bollettino ufficiale 1918, dispensa 32, pagina 2569:

MONTANO Manlio, da Civitavecchia, sottotenente.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(9627)

Perdita e conseguente ripristino di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 2 settembre 1963
registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1963
registro n. 74 Difesa-Esercito, foglio n. 285

ARCHI Roberto da Nervi, classe 1912, ex tenente, distretto Roma. — Ai sensi dell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 453, è incorso dal 17 aprile 1947 nella perdita « de jure » della medaglia d'argento al valor militare « sul campo » concessagli con regio decreto 6 agosto 1937. La concessione della medaglia d'argento al valor militare di cui sopra, per effetto dell'art. 12 della citata legge 453 è ripristinata a decorrere dal 14 maggio 1962.

(11041)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963, n. 2015.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa parrocchiale di San Bernardino, in frazione Catasco del comune di Garzeno (Como).

N. 2015. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 4 giugno 1963, relativo alla dissacrazione della Chiesa parrocchiale di San Bernardino, in frazione Catasco del comune di Garzeno (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963, n. 2016.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria del Carmelo, sita nel comune di Castiglione di Sicilia (Catania).

N. 2016. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria del Carmelo, sita nel comune di Castiglione di Sicilia (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963, n. 2017.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Maria degli Angeli, sita nel comune di Torremaggiore (Foggia).

N. 2017. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Maria degli Angeli, sita nel comune di Torremaggiore (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963, n. 2018.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Zeno, nel comune di Treviso.

N. 2018. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 20 luglio 1957, integrato con altro decreto dell'11 novembre 1962 e con dichiarazione del 12 luglio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Zeno, nel comune di Treviso, ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963, n. 2019.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Onofrio, in contrada omonima del comune di Lanciano (Chieti).

N. 2019. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lanciano in data 2 aprile 1962, integrato con postilla e dichiarazione entrambe del 25 aprile 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Onofrio, in contrada omonima del comune di Lanciano (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963, n. 2020.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in quartiere Sciangai del comune di Livorno.

N. 2020. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Livorno in data 12 febbraio 1962, integrato con dichiarazione del 15 maggio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in quartiere Sciangai del comune di Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1963, n. 2021.

Autorizzazione alla Società canottieri « Baldesio », con sede in Cremona, ad acquistare un immobile.

N. 2021. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, la Società canottieri « Baldesio », con sede in Cremona, viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno di mq. 1397, al prezzo convenuto di L. 838.200, di proprietà della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sito nel territorio del comune di Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 1963.

Costituzione del Collegio di tecnici per il triennio 1963-1965, previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visti gli articoli 17 e 28 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il proprio decreto 16 dicembre 1960, relativo alla costituzione del Collegio di tecnici previsto nel sopra indicato art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per il triennio 1960-1962;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del citato Collegio per il triennio 1963-1965;

Viste le designazioni delle competenti associazioni sindacali comunicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 12278 del 12 aprile 1963;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1960, e successive modificazioni, relativo alla nomina del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1960-1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio di tecnici, previsto dall'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'accertamento della necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più dei coautori dell'opera stessa, è così costituito per il triennio 1963-1965:

Presidente:

Padellaro dott. Giuseppe, capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica e membro del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Membri effettivi:

Ferrara-Santamaria avv. prof. Massimo e Lombardo dott. Goffredo, per i produttori cinematografici;

Triscoli dott. Claudio e Guerra Ugo, per gli autori cinematografici.

Membri supplenti:

Valignani dott. Achille, per i produttori cinematografici;

Alderighi maestro Dante, per gli autori cinematografici.

Art. 2.

Le funzioni di segretario del Collegio saranno disimpegnate dal dott. Antonio De Rosa, direttore di sezione dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Art. 3.

Ai componenti e al segretario del Collegio tecnico sarà corrisposto, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, un gettone di presenza di L. 1000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute del Collegio.

La spesa relativa graverà sul cap. 152 del bilancio del Ministero del tesoro (Servizi informazioni e proprietà intellettuale) per l'esercizio 1963-1964 e suoi corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1963

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1963
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 364

(422)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1963.

Tabella « B Import » - Elenco di merci la cui importazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, numero 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 1956, n. 138, recante norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 giugno 1958, n. 144, concernente le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 dicembre 1958, n. 313, recante modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1956;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1960, n. 18, concernente la tabella « C Import », e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1960, n. 199, concernente le denunce e benestare all'importazione e alla esportazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1961, n. 322, che approva la nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare ed aggiornare la tabella « C Import », nonchè di mutarne la denominazione in tabella « B Import »;

Decreta:

Art. 1.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'importazione definitiva di tutte le merci non comprese nell'annessa tabella « B Import », originarie e provenienti dai Paesi indicati nella tabella stessa.

Restano ferme, per le importazioni dai medesimi Paesi, le eventuali maggiori agevolazioni previste dalle norme di applicazione dei relativi Accordi commerciali, nei limiti della loro validità.

Art. 2.

Le importazioni di cui al precedente articolo debbono essere regolate, agli effetti valutari, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia e sono subordinate

all'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 8 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1960, n. 199, relativo alle denunce e benestare all'importazione ed all'esportazione e successive modificazioni.

Le importazioni sono inoltre soggette all'osservanza delle vigenti norme concernenti i visti, le certificazioni ed i controlli di pubbliche Amministrazioni o di determinati Enti in ordine alle specifiche finalità delle relative disposizioni.

Restano ferme le norme in base alle quali le importazioni di talune merci sono riservate a pubbliche Amministrazioni o a determinati Enti.

Art. 3.

Quando le importazioni di cui all'art. 1 riguardano merci per le quali è prevista l'agevolezza della temporanea importazione, è conferita alle dogane la facoltà di consentire direttamente anche l'importazione temporanea delle merci stesse, purchè essa sia effettuata per gli scopi previsti dalle relative concessioni ed alle condizioni valutarie e di riesportazione stabilite in materia.

Le dogane sono autorizzate a consentire direttamente, sotto l'osservanza delle prescritte formalità valutarie, la trasformazione in importazioni definitive delle predette importazioni temporanee.

Art. 4.

Il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1960, n. 18, concernente la tabella « C Import », e successive modificazioni, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 luglio 1963

Il Ministro per il commercio con l'estero
TRABUCCHI

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MATTARELLA

Elenco delle merci la cui importazione dai seguenti Paesi è sottoposta ad autorizzazione particolare: Albania - Bulgaria - Cecoslovacchia - Cina Continentale (inclusa Mongolia) - Corea del Nord - Polonia - Romania - Ungheria - Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (U.R.S.S.) - Viet Minh.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 1. *Animali vivi.*
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo.
01.03	Animali vivi della specie suina:
A	delle specie domestiche.
01.06	Altri animali vivi:
A	conigli domestici;
C VI	api, anche con i loro alveari;
C ex VIII	non nominati, eccetto sanguisughe.
	Cap. 2. *Carni e frattaglie commestibili.*
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al numero 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate.
02.02	Volatili morti da cortile, e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:
B	frattaglie.
02.03	Fegati di volatili freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia.
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
A I *b*	frattaglie di piccioni;
A II *a*	carni di conigli;
A II *b*	frattaglie di conigli;
C	carni e frattaglie: altre.
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato.
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate.
	Cap. 3. *Pesci, crostacei e molluschi.*
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati e congelati:
B	di mare;
C	fegati, uova e lattimi.
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati:
A I *a* 1 *A* I *b* 1 *A* I *c* 1 *aa* *A* I *c* 2 *aa* *A* II *a* 1 *A* II *b* 1 *aa* *A* II *b* 2 *aa* *B* I *a* *B* II *a* *C* I *a*	in recipienti ermeticamente chiusi.
C II	farine di pesci.
03.03	Crostacei, molluschi e testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua.
	Cap. 4. *Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale.*
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati.
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati.
04.03	Burro.
04.04	Formaggi e latticini.
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, conservati, essiccati o zuccherati:
B I *b*	uova sgusciate e giallo d'uova, con aggiunta di zuccheri.
04.06	Miele naturale.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 5. *Altri prodotti, di origine animale, non nominati nè compresi altrove.*
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci:
B	refrigerati;
C	congelati.
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove; animali morti dei cap. 1 e 3, non atti alla alimentazione umana:
B I	seme di bachi da seta;
B III	vescicole, code di topo muschiato ed altre sostanze animali per profumeria;
B IV	non nominati.
	Cap. 6. *Piante vive e prodotti della floricoltura.*
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze.
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati.
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03.
	Cap. 7. *Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci.*
ex 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati, eccetto olive.
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati.
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o elaborati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati.
ex 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, eccetto fagioli da semina e piselli da semina.
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago.
	Cap. 8. *Frutta commestibili; scorze di agrumi e di meloni.*
ex 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocati, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio. eccetto noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù.
08.02	Agrumi, freschi o secchi.
08.03	Fichi freschi o secchi.
08.04	Uve fresche o secche.
ex 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, eccetto mandorle secche, amare.
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche.
08.07	Frutta a nocciolo, fresche.
08.08	Bacche fresche.
08.09	Altre frutta fresche.
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri.
08.11	Frutta presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato.
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso).
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche.
	Cap. 9. *Caffè, tè, matè e spezie.*
09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione;
A II	caffè torreffatto;
B	bucce e pellicole di caffè;
C	succedanei contenenti caffè.
ex 09.04	Capsicum grossum macinato o polverizzato.
09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie:
C	zafferano;
E	altre spezie compresi i miscugli previsti dalla nota 1 b di questo capitolo.
	Cap. 10. *Cereali.*
10.01	Frumento, compreso quello segalato.
10.02	Segala.
10.03	Orzo.
10.04	Avena.
10.05	Granturco.
ex 10.06	Riso, eccetto mezzo riso e risino.
10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e durra; altri cereali.
	Cap. 11. *Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina.*
11.01	Farine di cereali.
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato, germi di cereali, anche sfarinati.
11.03	Farine di legumi secchi compresi nella voce n. 07.05.
11.04	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8.
11.05	Farina, semolini e fiocchi di patate.
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi comprese nella voce n. 07.06.
11.07	Malto, anche torrefatto.
ex 11.08	Amidi e fecole; inulina, eccetto fecole di arrow-root.
11.09	Glutine e farine di glutine anche torrefatti:
A	torrefatti;
ex B	altri, eccetto glutine e farina di glutine di frumento o di mais.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	Cap. 12.
	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi.
12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa.
12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero.
12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte:
A	fresche.
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana non nominati nè compresi altrove.
	Cap. 13.
	Materie prime vegetali per tinta o per concia; gomme, resine per altri succhi ed estratti vegetali.
ex 13.01	Sommacco.
13.03	Succhi ed estratti vegetali, pectina; agar-agar ed altri ispessenti naturali e mucillaggini estratti da vegetali:
A IV	succhi ed estratti di liquerizia;
B	pectina.
	Cap. 14.
	Materie da intreccio e da intaglio ed altri prodotti di origine vegetale non nominati nè compresi altrove.
14.02 A I B I	Crine vegetale.
	Cap. 15.
	Grassi e olii (animali e vegetali); Prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine vegetale o animale.
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso.
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »:
A I B I	greggi.
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati.
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina.
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.).
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, eccetto olio di crotontiglio.
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati.
15.09	Degras.
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali.
ex 15.12	Grassi e oli animali o vegetali, idrogenati, anche raffinati, ma non preparati, eccetto grassi e oli di balena.
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto ed altri grassi alimentari preparati.
15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente.
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
A	morchie o fecce d'olio; paste di saponificazione;
B I	terre e carboni decoloranti impregnati di sostanze grasse.
	Cap. 16.
	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi.
	(dalla voce 16.01 alla voce 16.05)
	Cap. 17.
	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri.
	(dalla voce n. 17.01 alla voce n. 17.05)
	Cap. 18.
	Cacao e sue preparazioni.
18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao.
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato.
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao.
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato.
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao.
	Cap. 19.
	Preparazioni a base di cereali, di farine o di fecole; prodotti della pasticceria.
	(dalla voce n. 19.01 alla voce n. 19.08).
	Cap. 20.
	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante.
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri.
ex 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico, eccetto funghi secchi.
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri.
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate).
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri.
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole.
20.07	Succhi di frutti (compresi mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri.
	Cap. 21.
	Preparazioni alimentari diverse.
21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti.
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazione a base di questi estratti o essenze.
21.03	di senapa e senapa preparata:
A I II a	a, altra;
B	pa preparata.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
21.04	Salse; condimenti composti.
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati.
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati.
21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove.
	Cap. 22.
	Bevande, liquidi alcolici ed aceti.
	(dalla voce n. 22.01 alla voce n. 22.10)
	Cap. 23.
	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali.
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi.
23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:
A	contenenti, in peso, più del 7 per cento di materie grasse;
ex I	farina di soia;
II	sansa di olive;
ex III	altri, eccetto panelli e farine di estrazione di semi oleosi;
ex B	contenenti, in peso, non più del 7 per cento di materie grasse, inclusa farina di soia, eccetto panelli e farine di estrazione di semi oleosi.
23.06	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati nè compresi altrove.
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):
B I	foraggi melassati o zuccherati;
ex B II	integratori.
	Cap. 24.
	Tabacchi.
	(dalla voce n. 24.01 alla voce 24.02)
	Cap. 25.
	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi.
25.01	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare.
25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale.
25.04	Grafite naturale.
25.09	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; ossidi di ferro micacei naturali:
A II	terre coloranti, altre;
B II	ossidi di ferro micacei naturali, altri.
25.11 B I	Carbonato di bario calcinato.
ex 25.13	Pietra pomice, smeriglio, corindone naturale e altri abrasivi naturali, eccetto smeriglio, corindone naturale e granato.
25.15	Marmi, travertini, calcare di ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore od uguale a 2,5 ed alabastro, greggi, sgrossati o semplicemente segati.
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati.
25.27	Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco.
25.30	Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 per cento di H_3BO_3 sul prodotto secco.
25.31	Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; spato fluore:
A	spato fluore;
B I	feldspato, nefelina, nefelina-sienite.
	Cap. 26.
	Minerali metallurgici, scorie e ceneri.
ex 26.03	Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02) contenenti piombo e zinco.
	Cap. 27.
	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali.
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba.
27.07	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti assimilati:
ex D II	fenolo depurato;
ex B G I	prodotti assimilati ai sensi della nota 2 di questo capitolo.
27.10	Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di scisti superiore od uguale al 70 per cento e delle quali detti oli costituiscono il componente base.
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi.
27.12	Vaselina.
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di scisti:
A	bitume di petrolio;
C I	estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi;
C II	non nominati.
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche.
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, «cut-backs», ecc.).
	Cap. 28.
	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici ed organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi dei metalli delle terre rare e degli isotopi.
28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio).
28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale.
ex 28.04	Idrogeno; gas rari; altri metalloidi, eccetto selenio, tellurio, arsenio.
28.05	Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare (compresi l'ittrio e lo scandio); mercurio.
28.06	Acido cloridrico; acido cloro-solfonico o cloro-solforico.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
28.07	Anidride solforosa (biossido di zolfo).
28.08	Acido solforico; oleum.
28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici.
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto-, e piro-).
28.11	Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici.
28.12	Acido borico e anidride borica.
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi.
28.14	Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi.
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo.
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione.
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio.
28.18	Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio:
A	di stronzio;
B I	ossido e idrossido di bario;
B II	perossido di bario;
C ex I	idrossido di magnesio;
C II	perossido di magnesio.
28.19	Ossido di zinco; perossido di zinco.
28.20	Ossido ed idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali.
28.21	Ossidi e idrossidi di cromo.
28.22	Ossidi di manganese.
28.23	Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale; contenenti, in peso, 70 per cento e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3).
28.24	Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto.
28.25	Ossidi di titanio.
28.26	Ossidi di stagno: ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica).
28.27	Ossidi di piombo.
ex 28.28	Altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici (compresi l'idrazina e l'idrossilammina e loro sali inorganici), eccetto ossidi di nichelio.
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali.
ex 28.30	Cloruri e ossicloruri, eccetto cloruri di nichelio.
28.31	Cloriti e ipocloriti.
28.32	Clorati e perclorati.
28.33	Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti.
28.34	Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati.
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri.
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati.
28.37	Solfiti e iposolfiti.
ex 28.38	Solfati e allumi; persolfati, eccetto solfati di nichelio e solfato doppio di nichelio e ammonio.
28.39	Nitriti e nitrati.
28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati.
28.41	Arseniti e arseniati.
28.42	Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio.
28.43	Cianuri semplici e complessi.
28.44	Fulminati e cianati.
28.45	Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio.
28.46	Borati e perborati.
28.47	Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.).
28.48	Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati.
28.49	Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non.
ex 28.50	Isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non.
28.51	Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non.
28.52	Sali e altri composti inorganici o organici del torio, dell'uranio e dei metalli delle terre rare (compresi quelli dell'ittrio e dello scandio), anche miscelati tra loro.
28.53	Aria liquida.
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata).
28.55	Fosfuri.
28.56	Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.).
28.57	Idruri, azoturi, e azotidrati, siliciuri e boruri.
28.58	Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi.

Cap. 29.

Prodotti chimici organici

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
29.01	Idrocarburi:
A	aciclici;
B	cicloparaffinici e cicloolefinici;
C	cicloterpenici.
D	Aromatici:
IV *a*	difenile;
II *a* 1	stirolo;
VI *c*	tetraidronaftalina;
VI *d*	di altra specie.
29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi.
29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi.
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi.
29.05	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi.
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli:
A	monofenoli:
I	fenolo e suoi sali;
II	cresoli, xilenoli e loro sali:
a	isomeri isolati.
IV	altri:
B	polifenoli;
C	fenoli-alcoli.
29.07	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli.
29.08	Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi.
29.09	Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli ed epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi.
29.11	Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli, e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse.
29.12	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11.
ex 29.13	Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinomi-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, eccetto canfora naturale greggia.
29.14	Monoacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi.
29.15	Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi.
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi.
29.17	Esteri solforici e loro sali, e loro derivati alogenati; solfonati, nitrati, nitrosi.
29.18	Esteri nitrosi e nitrici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi.
29.19	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi.
29.20	Esteri carbonici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi.
29.21	Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni), e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi.
29.22	Composti a funzione ammina.
29.23	Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse.
29.24	Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi:
B	altri
29.25	Composti a funzione ammide.
29.26	Composti a funzione immide o a funzione immina.
29.27	Composti a funzione nitrile.
29.28	Diazo-, azo-, o azossi composti.
29.29	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina.
29.30	Composti ad altre funzioni azotate.
29.31	Tiocomposti organici.
29.32	Composti organo-arsenicali.
29.33	Composti mercurio-organici.
29.34	Altri composti organo-minerali.
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici.
29.36	Solfammidi.
29.37	Lattoni e lattami; sultoni e sultami.
29.38	Provitamine e vitamine (compresi i concentrati), naturali o riprodotte per sintesi, mescolate o non tra loro, anche disciolte in qualsiasi solvente.
29.39	Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi.
29.40	Enzimi.
29.41	Eterossidi naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati.
29.42	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:
A	alcaloidi del gruppo dell'oppio;
ex B	alcaloidi della china, eccetto chinina;
C	altri alcaloidi.
29.43	Zuccheri, chimicamente puri eccettuato il saccarosio.
29.44	Antibiotici.
29.45	Altri composti organici.

Cap. 30.

Prodotti farmaceutici.

(dalla voce n. 30.01 alla voce n. 30.05).

Cap. 31.

Concimi.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
31.02	Concimi minerali o chimici azotati.
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici.
31.04	Concimi minerali o chimici potassici.
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di kg. 10.

Cap. 32.

Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
32.01	Estratti per concia di origine vegetale.
32.02	Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri e altri derivati.
32.03	Prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali; maceranti artificiali per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.).
32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale.
32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra; indaco naturale.
32.06	Lacche coloranti.
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti ».
ex 32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi, eccetto vetro in polvere.
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
32.10	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori.
32.11	Siccativi preparati.
32.12	Mastici e stucchi, compresi i mastici e cementi di resina.
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri.

Cap. 33.

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta e cosmetici.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, e resinoidi:
A I	oli essenziali non deterpenati di agrumi.
33.02	Sottoprodotti terpenici della deterpenazione degli oli essenziali.
33.03	Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione.
33.04	Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, la alimentazione o altre industrie.
33.05	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali.
33.06	Prodotti per profumeria o per toletta e cosmetici preparati.

Cap. 34.

Saponi, prodotti organici tensio-attivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e « cere » per l'arte dentaria.

(dalla voce n. 34.01 alla voce n. 34.07)

Cap. 35.

Sostanze albuminoide e colle

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
B	colle di caseina;
C	altri.
35.02	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine.
35.03	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocolla solida.
35.04	Peptoni ed altre sostanze proteiche e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo.
35.05	Destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola.
35.06	Colle preparate non nominate nè comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale ad 1 Kg.

Cap. 36.

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili.

(dalla voce n. 36.01 alla voce n. 36.08)

Cap. 37.

Prodotti per la fotografia e per la cinematografia.

(dalla voce n. 37.01 alla voce n. 37.08)

Cap. 38.

Prodotti vari delle industrie chimiche.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
38.01	Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio.
38.02	Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.), compreso il nero animale esaurito.
38.03	Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o adsorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate.
38.04	Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante.
38.05	Tallol.
38.06	Lignosolfiti.
38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino:
B	altri.
ex 38.08	Colofonie e acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina, eccetto colofonie.
38.09	Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone:
B	creosoto di legno;
C	alcole metilico greggio;
D	altri.
38.10	Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali.
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazione o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide.
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili.
38.13	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi, peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione, ed altri additivi preparati simili per oli minerali.
38.15	« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati.
38.16	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi.
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici.
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili.
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscugli di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove.

Cap. 39.

Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze.

(dalla voce n. 39.01 alla voce n. 39.07)

Cap. 40.

Gomma, naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
40.02	Gomme sintetiche, compreso il lattice sintetico, stabilizzato o non; fatturato (factis).
40.03	Gomma rigenerata.
40.04	Cascami, ritagli di gomma e polveri di gomma; rottami di lavori di gomma utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma.
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica non vulcanizzata.
40.06	Gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica non vulcanizzata (fili tessili impregnati; adesivi su qualsiasi supporto, anche su supporto di gomma, naturale o sintetica, vulcanizzata; dischi, rondelle, ecc.).
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata.
40.08	Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita.
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita.
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata.
40.11	Gomme piene e semi-piene, coperture, camere d'aria e protettori (« flaps »), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie.
40.12	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di ebanite.
40.13	Oggetti di vestiario, guanti ed accessori per vestimenta di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso.
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita.
40.15	Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri e rottami.
40.16	Lavori di ebanite.

Cap. 41.

Pelli e cuoio

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso.
41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso.
41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso.
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso.
41.06	Cuoio e pelli, scamosciati.
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati.
41.09	Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli.
41.10	Cuoio artificiale o ricostituito contenente cuoio non sfibrato o fibre di cuoio, in piastre o in fogli anche arrotolati.

Cap. 42.

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio, da sellaio e da viaggio; oggetti di marocchineria e di astucceria; lavori di budella.

(dalla voce n. 42.01 alla voce n. 42.06).

Cap. 43.

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
43.02	Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci, o altri simili manufatti; ritagli e cascami non cuciti.
43.03	Pellicceria lavorate o confezionate.
43.04	Pellicce artificiali, anche confezionate.

Cap. 44.

Legno, carbone di legna e lavori di legno.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
44.01	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura:
O	Segatura.
44.07	Traversine di legno per strade ferrate.
44.08	Legname da bottaio, anche segato nelle due facce principali, ma non altrimenti lavorato.
44.09	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; truccioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi.
44.10	Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, nè curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manichi di utensili e simili.
44.11	Legno in fuscelli; legno preparato per fiammiferi, zeppe di legno per calzature.
44.12	Lana (paglia) di legno; farina di legno.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
44.13	Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite.
44.14	Fogli da impiallacciatura di legno, segati, tranciati o sfogliati, dello spessore non superiore a mm. 5, anche rinforzati su una faccia con carta o con tessuto.
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato.
44.16	Pannelli, cavi o cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune.
44.17	Legno detto « migliorato » in pannelli, tavole, blocchi e simili.
44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili.
44.19	Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili.
44.20	Cornici di legno per quadri, specchi e simili.
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno, completi, montati oppure smontati, anche con parti formate di vari elementi riuniti.
44.22	Fusti botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio, di legno e loro parti diverse da quelle della voce n. 44.08.
44.23	Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno.
44.24	Oggetti di uso domestico di legno.
44.25	Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno.
44.26	Tubetti, spole, rocche e rocchetti per la filatura, tessitura e filati cucirini, di legno tornito oggetti simili, anche per altri impieghi, di legno tornito.
44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno, parti di legno di tali lavori ed oggetti.
44.28	Altri lavori di legno.

Cap. 45.
Sughero e suoi lavori

(dalla voce n. 45.01 alla voce n. 45.04).

Cap. 46.
Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio

(dalla voce n. 46.01 alla voce n. 46.03).

Cap. 48.
Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone.

(dalla voce n. 48.01 alla voce n. 48.21)

Cap. 49.
Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche.

(dalla voce n. 49.01 alla voce n. 49.11)

Cap. 50.
Seta e cascami di seta.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
50.01	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura.
50.02	Seta greggia (non torta).
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto.
50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
50.06	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto.
50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto.
50.08	Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta.
50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (scappe).
50.10	Tessuti di roccadino o pettenuzzo di seta.

Cap. 51.
Materie tessili sintetiche e artificiali continue.

(dalla voce n. 51.01 alla voce n. 51.04)

Cap. 52.
Filati metallici.

(dalla voce n. 52.01 alla voce n. 52.02)

Cap. 53.
Lana, peli e crini.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
53.05	Lane e peli (fini o grossolani), cardati o pettinati.
53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto.
53.07	Filati di lana pettinata non preparati per la vendita al minuto.
53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto.
53.09	Filati di peli grossolani o di crine non preparati per la vendita al minuto.
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto.
53.11	Tessuti di lana o di peli fini.
53.12	Tessuti di peli grossolani.
53.13	Tessuti di crine.

Cap. 54.
Lino e ramiè.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
54.03	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto.
54.04	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto.
54.05	Tessuti di lino o di ramiè.

Cap. 55.
Cotone.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto.
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza.
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna.
55.09	Altri tessuti di cotone.
	Cap. 56. *Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco.* (dalla voce n. 56.01 alla voce n. 56.07)
	Cap. 57. *Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta.*
57.01	Canapa («cannabis sativa») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).
57.05	Filati di canapa.
57.06	Filati di juta.
57.07 B	Filati di altre fibre tessili vegetali; altri.
57.08	Filati di carta.
57.09	Tessuti di canapa.
57.10	Tessuti di juta.
57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali.
57.12	Tessuti di filati di carta.
	Cap. 58. *Tappeti ed arazzi, velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri, passamaneria, tulli; tessuti a maglie annodate (reti); pizzi e guipures; ricami.* (dalla voce n. 58.01 alla voce n. 58.10)
	Cap. 59. *Ovatte e feltri; corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o intonacati; manufatti tecnici di materie tessili.* (dalla voce n. 59.01 alla voce n. 59.17)
	Cap. 60. *Maglierie* (dalla voce n. 60.01 alla voce n. 60.06)
	Cap. 61. *Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto.* (dalla voce n. 61.01 alla voce n. 61.11)
	Cap. 62. *Altri manufatti confezionati di tessuti.* (dalla voce n. 62.01 alla voce n. 62.05)
	Cap. 63. *Oggetti da rigattiere, cenci e stracci.*
63.01	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n. 58.01, n. 58.02 e n. 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.
	Cap. 64. *Calzature, ghette ed oggetti simili; loro parti.* (dalla voce n. 64.01 alla voce n. 64.06)
	Cap. 65. *Cappelli, copricapi ed altre acconciature, loro parti.*
65.01	Campane non formate, nè cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso della altezza, di feltro, per cappelli.
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti.
65.04	Cappelli, copricapi ed altre acconciature ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia anche guarniti.
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti.
65.06	Altri cappelli, copricapi ed acconciature anche guarniti.
65.07	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copri-cappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi.
	Cap. 66. *Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti.* (dalla voce n. 66.01 alla voce n. 66.03).
	Cap. 67. *Piume e calugine preparate ed oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli; ventagli.* (dalla voce n. 67.01 alla voce n. 67.05).
	Cap. 68. *Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili.*
68.06	Abrasivi naturali od artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti.
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali.
ex 68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di «granito», eccetto quadrelli inscriventisi in un quadrato di cm. 20 di lato non di granito e lavori di una densità superiore a 1,6.
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili.
68.13	Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68,14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti da vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
68.14	Guarnizione di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie.

Cap. 69.
Prodotti ceramici.

(dalla voce n. 69.01 alla voce n- 69.14).

Cap. 70.
Vetro e lavori di vetro.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
70.01	Residui di vetreria e altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica):
B	vetro in massa (escluso il vetro da ottica).
70.02	Vetro detto «smalto», in massa, barre, bacchette o tubi.
70.03	Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica).
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare.
70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare.
70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare.
70.07	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate.
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro.
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi.
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse e altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro.
70.11	Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade tubi, valvole elettriche e simili.
70.12	Ampolle di vetro per recipienti isolanti, anche finite.
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce numero 70.19.
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune.
70.15	Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti.
70.16	Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzioni; vetro detto «multicellulare» o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie.
70.17	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili.
70.18	Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente.
70.19	Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semi-preziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e scheggie (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello).
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie.
70.21	Altri lavori di vetro.

Cap. 71.
Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semi-preziose (fini), e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semi-preziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate nè montate, anche inflate per comodità di trasporto, ma non assortite:
ex *A*	semplicemente segate, sfaldate o sgrossate;
B	altre:
II	per altri usi.
71.03	Pietre sintetiche o ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite.
ex 71.04	Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semi-preziose (fini) e di pietre sintetiche, eccetto polveri e residui di diamanti.
71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati:
A I	greggi: dorati o platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille:
B	barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli, nastri;
C	tubi, canne e barre cave;
D	fogli sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 millimetri;
E	polveri, canutiglie, truciolì, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri.
71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semi-lavorati.
71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato, greggi o semi-lavorati):
A	greggi;
B	barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli e nastri;
I	barre e profilati di sezione piena;
II	lastre, fogli nastri, lamette e fili;
a	tirati per passamaneria;

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
—	—
ex *b*	altri, eccetto lamine di oro e in leghe speciali per dentisti e nastro sottilissimo di oro per dorature a velo con impressioni a caldo accoppiato a rotoli di film;
C	tubi, canne e barre cave, compresi i tubi ottenuti per saldatura;
D	fogli sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm.;
E	polveri, canutiglie, trucioli, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri.
71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semi-lavorati.
71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semi-lavorati.
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.
71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati e ricoperti di metalli preziosi.
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semi-preziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite.
71.16	Minuterie di fantasia.

Cap. 72.

Monete.

ex 72.01	Monete non aventi corso legale.

Cap. 73.

Ghisa, ferro e acciaio

73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse.
73.02	Ferro-leghe.
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse.
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o battitura al maglio (sbozzi di forgia):
A	blumi e billette:
I	laminati;
ex II	fucinati, aventi in sezione un perimetro di mm. 160 o meno;
B I	bramme e bidoni, laminati;
C	sbozzi di forgia.
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio.
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio.
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio, ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine.
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio anche forate o fatte di elementi riuniti.
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo.
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo.
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per la elettricità.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
—	—
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73,06 al n. 73.14 incluso:
A	acciai fini al carbonio:
I	lingotti, blumi, billette, bramme e bidoni:
ex *a*	blumi e billette, fucinati, aventi in sezione un perimetro di mm. 160 o meno;
b	altri;
II	sbozzi di forgia;
III	sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti;
IV	barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati;
V	nastri;
VI	lamiere;
VII	fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per la elettricità;
B	acciai legati:
I	lingotti, blumi, billette, bramme e bidoni:
ex *a*	blumi e billette, fucinati, aventi in sezione un perimetro di mm. 160 o meno;
b	altri;
II	sbozzi di forgia:
III	sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti;
IV	barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati;
V	nastri;
VI	lamiere;
VII	fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità.
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, cremagliere, traverse, stecche, piastrine di appoggio, piastrine di fissaggio, piastre e barre di scartamento per la posa o per il fissaggio delle rotaie.
73.17	Tubi di ghisa.
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19.
73,19	Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idro-elettriche.
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.).
73.21	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per esse utilizzati nelle costruzioni.
73.22	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia, di ghisa, di ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo.
73.23	Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio.
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
—	—
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità.
73.26	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio.
73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio.
73.28	Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da striscie di lamiere incise e stirate.
73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio.
73.30	Ancore, ancorotti, e loro parti, di ferro o di acciaio.
73.31	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, occhi, ganci e puntine da disegno, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, ma esclusi quelli con capocchia di rame.
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio.
73.33	Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci, e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio.
73.34	Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili.
73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio.
73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonchè le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio.
73.37	Apparecchi di riscaldamento centrale non elettrici (caldaie, esclusi i generatori di vapore della voce n. 84.01, caloriferi ad aria calda e radiatori), e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio.
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio.
73.39	Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio.
73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio.

Cap. 74.

Rame.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame.
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a mm. 0,15.
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di mm. 0,15 o meno (non compreso il supporto).
74.06	Polveri e pagliette di rame.
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame.
74.08	Accessori per tubi, di rame, (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.).
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di rame, di capacità superiore a litri 300, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo.
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità.
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame.
74.12	Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise o stirate.
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame.
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame.
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame.
74.16	Molle di rame.
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame.
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame.
74.19	Altri lavori di rame.

Cap. 75.

Nichelio.

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio.
ex *A*	fili;
ex *B*	piattine di larghezza non superiore a mm. 15 e di spessore di mm. 1,5 o più.
75.03	lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio:
A I	piattine di larghezza non superiore a mm. 15 e di spessore inferiore a mm. 1,5;
B	polveri e pagliette.
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio.
75.05	Anodi per nichelatura, colati, laminati od ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati.
75.06	Lavori di nichelio.

Cap. 76.

Alluminio

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
76.01 *A*	Alluminio greggio.
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio.
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a mm. 0,15.
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali e supporti simili), di spessore di mm. 0,15 o meno (non compreso il supporto).
76.05	Polveri e pagliette di alluminio.
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate di alluminio.
76.07	Acessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.).

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
76.08	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni.
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo.
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio compresi i recipienti tubolari rigidi o flessibili.
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti.
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità.
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio.
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate.
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti di alluminio.
76.16	Altri lavori di alluminio.

Cap. 77.

Magnesio, berillio (glucinio)

77.01 *A*	Magnesio greggio.
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi, barre forate, polvere, pagliette e torniture calibrate.
77.03	Lavori di magnesio.
77.04	Berillio (glucinio), greggio o lavorato.

Cap. 78.

Piombo

78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo.
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a kg. 1,700 per metro quadrato.
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti per m² kg. 1,700 o meno (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo.
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo.
78.06	Lavori di piombo.

Cap. 79.

Zinco

(dalla voce n. 79.01 alla voce n. 79.06)

Cap. 80.

Stagno

80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno.
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a kg. 1 per m².
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di kg. 1 o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno.
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno.
80.06	Lavori di stagno.

Cap. 81.

Altri metalli comuni

81.04	Altri metalli, comuni, greggi o lavorati:
ex *A*	bismuto, eccetto cascami e rottami;
IJ	antimonio;
M	uranio e torio;
N	zirconio.

Cap. 82.

Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni

(dalla voce n. 82.01 alla voce n. 82.15)

Cap. 83.

Lavori diversi di metalli comuni.

(dalla voce n. 83.01 alla voce n. 83.15)

Cap. 84.

Caldaie, macchine; apparecchi e congegni meccanici

(dalla voce n. 84.01 alla voce n. 84.65)

Cap. 85.

Macchine e apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici

(dalla voce n. 85.01 alla voce n. 85.28)

Cap. 86.

Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione

(dalla voce n. 86.01 alla voce n. 86.10)

Cap. 87.

Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri

(dalla voce n. 87.01 alla voce n. 87.14)

Cap. 88.

Navigazione aerea

(dalla voce n. 88.01 alla voce n. 88.05)

Cap. 89.

Navigazione marittima e fluviale

(dalla voce n. 89.01 alla voce n. 89.05)

Cap. 90.

Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici

(dalla voce n. 90.01 ala voce n. 90.29)

Cap. 91.

Orologeria

(dalla voce n. 91.01 alla voce n. 91.11)

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
—	—
	Cap. 92. *Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono; loro parti ed accessori* (dalla voce n. 92.01 alla voce n. 92.13)
	Cap. 93. *Armi e munizioni* (dalla voce n. 93.01 alla voce n. 93.07)
	Cap. 94. *Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili* (dalla voce n. 94.01 alla voce n. 94.04)
	Cap. 95. *Materie da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)* (dalla voce n. 95.01 alla voce n. 95.08)
	Cap. 96. *Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, spolverini, piumini da cipria e stacci* (dalla voce n. 96.01 alla voce n. 96.06)
	Cap. 97. *Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport* (dalla voce n. 97.01 alla voce n. 97.08)
	Cap. 98. *Lavori diversi* (dalla voce n. 98.01 alla voce n. 98.16)
	Cap. 99. *Oggetti d'arte, da collezione e di antichità* (dalla voce n. 99.01 alla voce n. 99.06)

(11552)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

Autorizzazione alla Società per azioni « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39 n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85% del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da Istituti di assicurazioni autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda prodotta dalla Società per azioni « Assicurazioni Generali », con sede in Roma;

Visto il parere espresso dall'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

La Società per azioni « Assicurazioni Generali » con sede in Roma, è autorizzata ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858 gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

(299)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

Autorizzazione alla Società per azioni « Compagnia Anonima di Assicurazioni di Torino », ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39 n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85% del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da Istituti di assicurazioni autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda prodotta dalla Società per azioni « Compagnia Anonima di Assicurazioni di Torino »;

Visto il parere espresso dall'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

La Società per azioni « Compagnia Anonima di Assicurazioni di Torino », è autorizzata ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858 gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

(300)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1963.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39 n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85% del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da Istituti di assicurazioni autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda prodotta dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma;

Visto il parere espresso dall'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzato ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 39, n. 5 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

(301)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1963.

Disposizioni per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per il 1964.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Ritenuta la necessità di emanare, per il 1964, le norme per la denuncia annuale di cui all'art. 4 del decreto legislativo suddetto, al fine di porre in grado l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) di procedere allo assolvimento dei compiti conferiti a detto Ente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo medesimo ed in particolare per curare, in relazione alle finalità dell'Ente, la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici relativi all'autotrasporto di cose; per rilevare inoltre i costi di esercizio ed i prezzi praticati per gli autotrasporti interni ed internazionali; per assistere, nell'interesse generale, l'autotrasporto di cose in tutte le forme utili al suo adeguato sviluppo, al miglioramento dell'esercizio ed alla diminuzione dei suoi costi;

Considerata inoltre la necessità di determinare la misura del diritto di statistica di cui all'art. 5, lettera *a*) del decreto legislativo suindicato;

Decreta:

Art. 1.

La denuncia per l'anno 1964 all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33 deve essere effettuata dai proprietari e detentori a qualunque titolo degli autoveicoli medesimi, entro il 30 giugno 1964.

Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose che saranno immatricolati per la prima volta successivamente al 30 giugno 1964, la denuncia dovrà essere fatta entro il termine di 90 giorni dalla data di immatricolazione.

Art. 2.

Il diritto di statistica previsto dall'art. 5 lettera *a*) del decreto legislativo suindicato deve essere corrisposto all'E.A.M. all'atto della denuncia di cui al precedente art. 1, ed è stabilito nelle seguenti misure, al netto dell'I.G.E.:

CATEGORIA *A*

a) motocarri di portata fino a quintali 3,5: L. 1000;

b) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose di portata fino a quintali 3,5: L. 1000;

c) motoveicoli per trasporti specifici di cose, di portata fino a quintali 3,5: L. 1000;

d) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di portata fino a quintali 3,5: L. 1000;

CATEGORIA *B*

a) motocarri, di portata superiore a quintali 3,5: L. 2500;

b) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, di portata superiore a quintali 3,5: L. 2500;

c) motoveicoli per trasporti specifici di cose, di portata superiore a quintali 3,5: L. 2500;

d) autocarri e rimorchi per trasporto di cose, di portata fino a quintali 5: L. 2500;

e) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, di portata fino a quintali 5: L. 2500;

f) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose, di portata fino a quintali 5: L. 2500;

CATEGORIA *C*

a) autocarri e rimorchi per trasporto di cose, di portata superiore a quintali 5: L. 3000;

b) autoveicoli e rimorchi per trasporto promiscuo di persone e cose, di portata superiore a quintali 5: L. 3000;

c) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose, di portata superiore a quintali 5: L. 3000.

CATEGORIA *D*

a) trattori di autoarticolati destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose, di portata superiore a quintali 10: L. 2500;

b) semirimorchi di autoarticolati destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose: L. 3000.

Art. 3.

Il diritto di statistica non è corrisposto per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione modello IGM/OOB e mod. MG/806 per uso privato, per trasporto promiscuo di persone e di cose, aventi una portata massima, indicata nella carta di circolazione, non superiore a 5 quintali, regolati dal decreto interministeriale 4 agosto 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 6 dicembre 1949.

Il diritto di statistica non è corrisposto altresì per i trattori di autoarticolati destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose di portata inferiore ai 10 quintali.

Art. 4.

La denuncia deve essere fatta sugli appositi moduli rilasciati dagli uffici dell'E.A.M.

L'E.A.M. provvederà a rilasciare ricevuta della denuncia nonchè a fare apposita annotazione sui documenti di circolazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 dicembre 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1964
Registro n. 93 bilancio Trasporti, foglio n. 376. — PANDOLFO

(483)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1964.

Costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per l'anno 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, riguardante la istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Viste le designazioni dell'Istituto di emissione e delle competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Decreta:

Le Deputazioni delle Borse valori sono così costituite per l'anno 1964:

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Alianiello dott. Attilio, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gravano dott. Giacomo, Valagussa dott. Antero e Di Febo dott. Alfonso, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Bandiera avv. Giuseppe, per l'Istituto di emissione;

Magni rag. Arminio e Accomando rag. Gaetano, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Marzari dott. Giovanni, Berti rag. Renzo, Bompani dott. Alberto e Nocentini rag. Alberto, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Malenchini avv. Vincenzo, per l'Istituto di emissione;

Pistarini dott. Umberto e Redi dott. Umberto, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Parodi Giovanni Battista fu Luigi, per la Stanza di compensazione;

Tedeschi rag. Almo, Monachesi Mario, Bressan dottor Alessandro, Caffarena dott. Ferdinando e Vaccari dott. Benito, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Cimaschi Virgilio, per l'Istituto di emissione;

Francardo rag. Ferdinando, Rossi rag. Armando e Bertoloni dott. Giorgio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Bianchi dott. Mario, per la Stanza di compensazione;

Zocche dott. Giovanni, Marchetto rag. Virginio, Macchi rag. Alberto, Martinelli Giuseppe e Gelpi dottor Antonio, per la Camera di commercio, industria e agricoltura;

Deputati supplenti:

Paroli cav. del lavoro Lodovico, per l'Istituto di emissione;

Ciprandi rag. Pietro, Tagi dott. Giorgio e Cicogna ing. Cesare, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Giura Raffaele, per la Stanza di compensazione;

Lando dott. Arturo, Maresca dott. Alfonso, Lapreta dott. Giuseppe, Grimaldi avv. Paolo e Squadrilli Alessandro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Fimiani prof. ing. Quirino, per l'Istituto di emissione;

Nucci dott. Egisto, Fusco dott. Settimio e Frezza avv. Ignazio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Zapponini dott. Alberto Giorgio, per la Stanza di compensazione;

Verdesi dott. Bruno, D'Amelio dott. Mario, Chiarion Casoni dott. Giorgio, Rossi dott. Vinicio e Ballarini dott. Franco, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Ceribelli ing. Francesco, per l'Istituto di emissione;

Macchiarella dott. Pietro, D'Agostino dott. Salvatore e Campos Venuti dott. Ruggero, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Il direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Maccagno avv. Guglielmo, per la Stanza di compensazione;

Gerbino avv. Angelo, Nezzo dott. Alessandro, Del Vecchio rag. Achille, Jona prof. Luciano e Zanon di Valgiurata dott. Lucio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Vaccarino dott. ing. Ernesto, per l'Istituto di emissione;

Bonelli rag. Ferruccio, Milella dott. Liborio e Mastronardi rag. Guglielmo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Caporaso dott. Paolo, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Santi gen. Alessandro, per la Stanza di compensazione;

Alvisi dott. Ermete, Bak rag. Carlo, Cardinali professore dott. Gino e Zaffiropulo Dario, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Muratti dott. ing. Giusto, per l'Istituto di emissione;

Abbiati rag. Giuseppe, Jannelli dott. Guido e Leonesi Carlo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Landi dott. Giovanni, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gianquinto dott. Antonino, Giacomelli dott. Francesco e Russo dott. Giuseppe, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Monico dott. Paolo, per l'Istituto di emissione;

Dufour dott. Stefano e Marconato rag. Filino, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI PALERMO

Deputati effettivi:

Serio rag. Filippo, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Orlando dott. Carlo, Pravatà rag. Giovanni e Alessandrini dott. Alessandro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Corona dott. Franco, per l'Istituto di emissione;

Pelosi dott. Giulio e Frusteri dott. Salvatore, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(482)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cellere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Cellere (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(209)

Autorizzazione al comune di Castiglione in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1963, il comune di Castiglione in Teverina (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(210)

Autorizzazione al comune di Brogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1963, il comune di Brogliano (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.447.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(211)

Autorizzazione al comune di Barbarano Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Barbarano Vicentino (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.826.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(214)

Autorizzazione al comune di Grancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Grancona (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.946.719, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(212)

Autorizzazione al comune di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Zovencedo (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.569.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(213)

Autorizzazione al comune di Selva di Progno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Selva di Progno (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.851.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(215)

Autorizzazione al comune di Oliveto Citra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Oliveto Citra (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.222.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(216)

Autorizzazione al comune di Prignano Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Prignano Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.897.839, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(217)

Autorizzazione al comune di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Vietri sul Mare (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.025.713, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(218)

Autorizzazione al comune di Santomenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Santomenna (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.066.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(219)

Autorizzazione al comune di Aquara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Aquara (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.327.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(220)

Autorizzazione al comune di Atrani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1963, il comune di Atrani (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.801.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(221)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, n. 592/107, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastrocola Sabatino, nato in Orsogna il 6 agosto 1919, della zona demaniale facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» in Orsogna e Filetto estesa mq. 400 riportata in catasto alla particella n. 228-*b d* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 300-*c*.

(371)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ottava estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 1° aprile 1965

Si rende noto che il giorno 8 febbraio 1964, alle ore 10, presso la Direzione generale del Debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'ottava estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1965 alle 20ª/1965) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1965, emessi in base alle leggi 8 agosto 1955, n. 770 e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto ministeriale 21 gennaio 1956.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 7 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 11 gennaio 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(388)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 19 dicembre 1963, recante «Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1964 per alcune categorie di entrate», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 31 dicembre 1963:

all'art. 1 - pag. 6201 - riga 3, in luogo di «giuste» leggasi «giusta»;

all'art. 13 - pag. 6203 - riga 43 - in luogo di «27.10-A-*b*» leggasi «27.10-A-V-*b*»;

all'art. 16 - pag. 6204 - riga 3 - in luogo di «ed altre» leggasi «ad altre»;

all'art. 17 - pag. 6204 - riga 14 - in luogo di «ntaurale» leggasi «naturale»;

all'art. 52 - pag. 6209 - riga 11 - in luogo di «cubo o» leggasi «cubo e»,

all'art. 57 - pag. 6210 - riga 51 - in luogo di «interesaste» leggasi «interessate»;

all'art. 59 - pag. 6210 - riga 31 - in luogo di «resinono» leggasi «resinoso»;

all'art. 59 - pag. 6210 - riga 34 - in luogo di «Oregon pine a» leggasi «Oregon pine o»;

all'art. 59 - pag. 6210 - riga 36 - in luogo di «moscovita» leggasi «moscovia»;

all'art. 59 - pag. 6210 - riga 39 - in luogo di «dette» leggasi «ditte»;

all'art. 61 - pag. 6211 - riga 40 - in luogo di «esere» leggasi «essere»;

all'art. 64 - pag. 6211 - riga 48 - in luogo di «corispettivi» leggasi «corrispettivi».

(391)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a trenta posti di missione presso le Facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati, per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, riservato agli insegnanti elementari di ruolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli a trenta posti di missione per la frequenza del corso di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma di abilitazione, riservato agli insegnanti elementari ordinari di ruolo iscritti alla data di pubblicazione del bando presso le Facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati.

I posti di missione sono conferiti con decorrenza dal 1° ottobre 1964.

La missione cessa con la fine del corso regolare degli studi.

La conservazione della missione è subordinata alla effettiva frequenza e al conseguimento negli esami prescritti per ogni anno accademico di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascun esame.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, deve essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione e direttamente inoltrata al provveditore agli studi della Provincia di titolarità al quale deve pervenire entro il termine perentorio del 25 febbraio 1964.

La domanda deve essere corredata di:

1) un certificato attestante il servizio prestato quale insegnante elementare di ruolo e le qualifiche riportate;

2) un certificato attestante la votazione riportata nel concorso di ammissione alla Facoltà di magistero o all'Istituto Superiore di magistero pareggiato nonchè l'iscrizione al corso di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1963-64.

Art. 3.

Il candidato che abbia già sostenuto esami del Corso di vigilanza o che abbia ottenuto la convalida degli esami sostenuti in altri corsi di laurea può presentare regolare certificato dal quale risulti la votazione riportata in ciascuno degli esami stessi.

Il candidato può allegare alla domanda altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che ritenga nel proprio interesse di esibire.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame del Consiglio scolastico provinciale, il quale, sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'Amministrazione scolastica, esprime motivato parere sulla idoneità del candidato ad essere ammesso al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969, forma la graduatoria di merito degli ammessi al concorso sulla base degli elementi di cui all'art. 5 del regolamento stesso.

Roma, addì 7 gennaio 1964

Il Ministro: GUI

(405)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 ottobre 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ascoli Piceno;

Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ascoli Piceno, nell'ordine appresso indicato:

1. Gaetti dott. Giuseppe	punti	84,75	su 132
2. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	84,05	»
3. Rossetti dott. Ermenegildo	»	80,34	»
4. Pasqualis dott. Marcello	»	77,42	»
5. Cappello dott. Agostino	»	77,08	»
6. Di Conza dott. Beniamino	»	75,55	»
7. Scolari Mario	»	75,51	»
8. Quadri dott. Luigi	»	75,35	»
9. Mangano dott. Gaetano	»	74,81	»
10. Silvano dott. Guido	»	74,60	»
11. Fassio dott. Lorenzo	»	74,33	»
12. Aiello dott. Salvatore	»	72,79	»
13. Cardinali dott. Vincenzo	»	72,27	»
14. Amadasi dott. Enzo	»	70,53	»
15. Mazzoni dott. Francesco	»	66,58	»
16. Nazario Riccardo	»	59,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(406)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.